



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

DETERMINA n. 73 del 05/04/2022

Oggetto: Convenzione ex art. 15 della L. 241/1990 tra la Galleria Borghese e l'Associazione "Laboratorio di Diagnostica per i Beni Culturali" per la realizzazione di indagini diagnostiche a fini conoscitivi e conservativi sull'INV. 609, Guido Reni Danza Campestre.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che la Galleria Borghese a seguito del nuovo assetto organizzativo del Ministero per i Beni e le attività culturali, disposto con Decreto del Presidente del Consiglio del 29 agosto 2014, n. 171 e successivi decreti attuativi, è diventata un Istituto dotato di autonomia speciale, con conseguente autonomia scientifica, finanziaria, contabile e organizzativa, e confermata con D.P.C.M 169/2019;

PREMESSO che il nuovo assetto ha comportato l'acquisizione di nuove funzioni e competenze, anche giuridiche, in vista del perseguimento dei fini istituzionali dell'ente;

PREMESSO che la Galleria Borghese è una istituzione permanente, senza scopo di lucro, aperta al pubblico, al servizio della società e del suo sviluppo culturale e persegue quali finalità generali, pubbliche ed istituzionali: la tutela, la gestione e la valorizzazione, di tutte le sue collezioni e raccolte di beni culturali, esposti e non esposti, mobili e immobili;

PREMESSO che la Galleria Borghese nell'ambito delle proprie competenze ha individuato una serie di obiettivi programmatici strategici, tra cui la valorizzazione e la promozione del proprio patrimonio museale, nonché l'implementazione dei sistemi per la fruizione dei beni culturali;

PREMESSO l'Accordo sottoscritto in data 16 maggio 1996 tra il Ministero per i Beni culturali e ambientali, la Regione dell'Umbria e il Comune di Spoleto, stipulato ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la sistemazione e la gestione della Rocca Albornoziana e del Colle S. Elia di Spoleto e, in particolare, gli articoli 1, 3, 9, comma 3 e 11 prevedono la costituzione di un "Laboratorio di diagnostica per la conservazione dei beni culturali che svolga le funzioni già individuate nel decreto ministeriale 20 aprile 1993 della Sezione Umbra dell'Istituto Centrale del restauro e dell'Istituto Centrale per la Patologia del Libro" e il successivo Accordo attuativo del 14 febbraio 2002 per la costituzione del Laboratorio presso la Rocca Albornoziana di Spoleto, sottoscritto tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione Umbria e il Comune di Spoleto e l'Università di Perugia Dipartimento di Chimica;

PREMESSO che il MiBAC ha riconosciuto il Laboratorio come Centro di Eccellenza a livello nazionale per la tutela e la prevenzione dei Beni Culturali, con particolare riferimento alla diagnostica, riconoscimento sancito con la stipula del Protocollo d'intesa tra la Regione, il MiBAC e l'Università degli Studi di Perugia in data 22.11.2007;

PREMESSO e CONSIDERATO che la Galleria Borghese e l'Associazione "Laboratorio di Diagnostica per i Beni Culturali" intendono collaborare per l'esecuzione di indagini diagnostiche a fini conoscitivi e conservativi sull'INV. 609, Guido Reni Danza Campestre;

VISTO l'Atto costitutivo del Laboratorio del 28 dicembre 2005;

VISTO lo Statuto del Laboratorio;

VISTO l'art. 29, comma 11, del decreto legislativo 21 gennaio 2004 n. 42 e s. m. e integrazioni;

CONSIDERATO che il Laboratorio ha quale scopo istituzionale quello di promuovere la cooperazione nelle funzioni di cui all'art. 149, commi 2 e 4, lett. d) e) f) del decreto legislativo 3 marzo 1998 n. 112;

CONSIDERATO che la Galleria Borghese e l'Associazione "Laboratorio di Diagnostica per i Beni Culturali", in virtù delle proprie finalità istituzionali, hanno un reciproco interesse ad addivenire ad una



GALLERIA BORGHESE

Piazzale Scipione Borghese 5 – 00197 Roma

+39 068413979 +39 0667233753

mbac-ga-bor@mailcert.beniculturali.it –

ga-bor@beniculturali.it



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

collaborazione, finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni ed alla promozione delle proprie attività istituzionali attraverso l'utilizzo coordinato di risorse, professionalità, conoscenze e informazioni;

VISTO e RITENUTO congruo ed economicamente vantaggioso per l'Amministrazione il preventivo pervenuto dall'Associazione "Laboratorio di Diagnostica per i Beni Culturali" acquisito con prot. 1213 – A del 04/04/2022 di importo complessivo pari ad € 2.000,00 senza applicazione dell'iva in quanto attività non commerciale ma istituzionale come da Statuto;

RITENUTO che la convenzione con il Laboratorio di Diagnostica per i Beni Culturali sia compatibile con l'attività istituzionale della Galleria Borghese volta alla promozione e diffusione del patrimonio culturale e ritiene, altresì, strumentale la sinergia tra enti culturali;

CONSIDERATO che la presente convenzione non è soggetta alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m. e i., artt. 3 e 6). A tal proposito, infatti, l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con Determinazione n. 10 del 22.12.2010 (G.U. 07.01.2011, n. 4), all'art. 2 (Ambito di applicazione), comma 9, ha stabilito che *"...deve ritenersi escluso dall'ambito di applicazione della tracciabilità il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria) per la copertura di costi relativi all'attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto ex lege, anche perché tale trasferimento di fondi è comunque tracciato"*;

VISTO l'art. 15 della L. 241/1990 secondo cui: *"anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente"*;

VISTO l'art. 5, comma 6 del D.lgs n. 50/2016 secondo cui: *"un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*

- a) *l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;*
- b) *l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;*
- c) *le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione"*

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul Capitolo 2.1.2.022 dell'esercizio finanziario 2022;

VISTO il Decreto del Segretario Generale del Mibac 4 dicembre 2002 recante *Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia*;

VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, *Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70*;

VISTO il D.P.R. 29 maggio 2003, n. 240 *Regolamento concernente il funzionamento amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa delle Soprintendenze dotate di autonomia gestionale*;





Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE

VISTO il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante *Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*;

VISTO il D.M. 27 novembre 2014 recante *Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero*;

VISTO il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171 recante *Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89*;

VISTO il D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 76. Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance. abrogazione del D.P.C.M. N. 171/2014;

VISTO il D.M. 23 dicembre 2014, recante *Organizzazione e funzionamento dei musei statali e ss.mm*;

VISTO il D.M. 21/02/2018 Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale;

VISTA la L. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", che disciplina il procedimento amministrativo;

VISTO il prot. 898 - A del 14/03/2022 relativo alla nota della DG MU prot. 297 - P del 11/03/2021 di approvazione del bilancio di previsione A.F. 2022 e nulla osta della Direzione Generale Bilancio;

Tutto ciò premesso, visto e considerato

DETERMINA

- di procedere alla stipula della convenzione per la realizzazione di indagini diagnostiche a fini conoscitivi e conservativi sull'INV. 609, Guido Reni Danza Campestre con l'Associazione "Laboratorio di Diagnostica per i Beni Culturali", con sede legale in Spoleto (PG) – Rocca Albornoziana -, Piazza Campello n. 2, C.F.: 93019260541;
- di corrispondere a titolo di rimborso delle spese sostenute, l'importo pari ad € 2.000,00 senza applicazione dell'iva in quanto attività non commerciale ma istituzionale come da Statuto. Le voci di costo rimborsabili riguardano i costi del personale, le spese di missione e le spese per il trasporto delle attrezzature scientifiche;
- di indicare quale RUP ex art. 31 del d.lgs. 50/16 e s.m.i. la Dott.ssa Marina Minozzi;
- di indicare come Referente per il progetto la Dott.ssa Barbara Provinciali;
- di adempiere agli obblighi in materia di Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 29 del d. lgs. 50/16 e s.m.i. e del decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i. e della legge 190/2012 in coerenza con la tutela della privacy di cui alla normativa nazionale ed europea.

Il Direttore Generale
Prof.ssa Francesca Cappelletti

